

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1999

che modifica la decisione 94/269/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Colombia

[notificata con il numero C(1999) 1826]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che a norma dell'articolo 1 della decisione 94/269/CE della Commissione, dell'8 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Colombia ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE ⁽⁴⁾, il ministero della Sanità (divisione dei prodotti alimentari) è l'autorità competente in Colombia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE;
- (2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione del governo colombiano, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca non è più il ministero della Sanità (divisione dei prodotti alimentari) bensì lo Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 94/269/CE;
- (3) considerando che è opportuno armonizzare la formulazione della decisione 94/269/CE con quella delle decisioni adottate successivamente dalla Commissione che

stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi;

- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/269/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) è l'autorità competente in Colombia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Colombia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 115 del 6.5.1994, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 12.1.1996, pag. 6.

- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
 - 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "COLOMBIA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»
- 3) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Colombia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento

Paese speditore: Colombia

Autorità competente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

I. Identificazione dei prodotti

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
 - specie (nome scientifico):
 - stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:.....
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(dei) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuti o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dall'Invima per l'esportazione verso la CE:

.....

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) rispondono ai criteri organolettici parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, della direttiva 92/48/CEE e della decisione 94/269/CE.

Fatto a , il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (!)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»